

Integrazione

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICA ODV
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione²:

"Associazione AMICA ODV - ETS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di CATANZARO e con durata illimitata³.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e nasce con l'obiettivo di promuovere lo spettacolo, la cultura, l'intrattenimento e la socializzazione, favorendo l'aggregazione e la condivisione. Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; e come attività secondarie quelle esplicitate alle lettere a),b),c),d),e),f),i),j),k) ed s) descrizione delle attività tra quelle previste dall'art.5 d.lgs.117/2017) avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati⁴.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁵.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo verranno realizzate le seguenti attività:

- 1) Promuovere attività per anziani e giovani.
- 2) promuovere studi, incontri, progetti e convegni;
- 3) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc..
- 4) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- 5) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

¹ Vedi nota 2.

² Vedi nota 3.

³ Vedi nota 4.

⁴ Vedi nota 7.

⁵ Vedi nota 8.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁶

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro⁷ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione⁸ una *domanda scritta*⁹ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la domanda di ammissione da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci;
- l'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata;
- l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹⁰ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,¹¹ chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹², che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

⁶ Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts).

⁷ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa*; in ogni caso, il loro *numero* non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV (co. 2, art. 32 Cts).

⁸ Vedi nota 10

⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente

¹² Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa competenza.



ART. 4 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari
- benemeriti

- a) i **soci fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento annuale della quota sociale annuale.
- b) i **soci ordinari** sono coloro ammessi al consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.
- c) i **soci sostenitori** sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.
- d) i **soci onorari** sono coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.
- e) i **soci benemeriti** sono coloro che abbiano mostrato particolare interesse per gli scopi sociali e che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di¹³:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di¹⁴:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

¹³ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

¹⁴ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- dichiarare se iscritti ad altre associazioni ed impegnarsi in un patto di riservatezza.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto¹⁵, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: comportamento lesivo e denigratorio, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹⁶.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta (tramite racc.AR o Pec)* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁷.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione¹⁸ (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo¹⁹;
- Comitato dei Garanti;

Ai componenti degli organi associativi²⁰ non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

¹⁵ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

¹⁶ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

¹⁷ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

¹⁸ Vedi nota 10

¹⁹ Se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.

²⁰ ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

LC

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.²¹

Ciascun associato ha *un voto*.²²

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²³. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. E' prevista l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione presso la sede dell'associazione, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁴ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni (scegliere i tempi di convocazione) prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁵.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati²⁶.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:²⁷

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- approva il *bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*²⁸ (l'assemblea può attribuire tale compito ad altro organo Consiglio direttivo comitato dei Garanti);
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.²⁹

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

²¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²² "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

²³ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁴ non nello stesso giorno.

²⁵ o del *rendiconto finanziario per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

²⁶ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

²⁷ Oltre alle seguenti competenze *inderogabili*, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

²⁸ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

²⁹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).



L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.³⁰

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Organo di amministrazione³¹)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 8 e 10, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 o 5 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche in possesso dei requisiti *di onorabilità, professionalità ed indipendenza* associate ovvero indicate dagli enti associati. In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³²

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente,

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³³.

³⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³¹ Vedi nota 10

³² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente*. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

³³ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).



ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea³⁴ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³⁵.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*³⁶ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁷

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

³⁴ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

³⁵ Carica associativa facoltativa.

³⁶ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale

³⁷ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts)



ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge³⁸, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.³⁹

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴⁰

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

³⁸ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

³⁹ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

⁴⁰ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".



ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁴¹ annuale e con decorrenza⁴² dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴³. L'associazione può anche redigere bilancio di preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 17 **(Bilancio sociale e trasparenza)**

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁴⁴ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.⁴⁵

ART. 18 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁶il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁷il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

⁴¹ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

⁴² La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁴³ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività diverse*, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

⁴⁴ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

⁴⁵ dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

⁴⁶ se previsto l'Organo di controllo.

⁴⁷ se previsti altri organi associativi.

- tramite richiesta scritta ed inviata con pec all'indirizzo della posta certificata della associazione Amica odv

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario* con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS. (ricordare che l'organo amministrativo deve prevedere questa possibilità autocertificativa)

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m.⁴⁸

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{49 50}

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.⁵¹

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁵² nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁵³ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà

⁴⁸ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

⁴⁹ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts).

⁵⁰ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

⁵¹ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

⁵² Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)



operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵⁴, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

⁵³ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**).

⁵⁴ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Catanzaro
16-11-2023
Luigi Costa ¹¹